



COMUNE DI GALLESE

Provincia di Viterbo

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Ufficio Tributi 0761/497927 ufficio.tributi@comune.gallese.vt.it

AVVISO I.M.U. 2022

Giovedì **16 giugno 2022** scade il termine per il versamento dell'acconto (o della rata unica) IMU.

Per il 2022 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 17 del 30 Maggio 2022, ha confermato le aliquote già approvate nel 2021, di cui si indicano di seguito le principali:

Tipologia	Aliquota/ Detrazione
Abitazione principale (solo cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	6‰
Detrazione d'imposta per abitazione principale e relative pertinenze	€. 200,00
Fabbricati rurali uso strumentale	1‰
Immobili ad uso produttivo in cat. D	10,6‰
Altri fabbricati ed aree fabbricabili	10,6‰
Aliquota ordinaria per altri immobili	10,6‰

-Per il calcolo è possibile utilizzare il banner Calcolo Imu 2022 presente sul sito del comune-



ABITAZIONE PRINCIPALE

(art. 5-decies del DL. 146/2021, conv. nella L. 215/2021).

La norma interviene sull'art. 1, comma 741, lett. b) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevedendo che *"... Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare ..."*.

La scelta deve avvenire mediante presentazione della dichiarazione IMU al comune dove è ubicato l'immobile da considerare quale abitazione principale. Nello specifico per la compilazione del modello dichiarativo il contribuente deve barrare il campo 15 relativo alla "Esenzione" e riportare nello spazio dedicato alle "Annotazioni" la seguente frase: *«Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex articolo 1, comma 741, lettera b), della legge n. 160 del 2019»*

ESENZIONI

Per l'anno 2022 non è dovuta l'imposta municipale propria relativamente:

- agli immobili rientranti nella **CATEGORIA CATASTALE D/3** destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività vi esercitate (art. 78, comma 3, decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126).
- Ai cd **BENE MERCE**, ovvero ai sensi dell'art. 1, comma 751, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 *"... i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa produttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati ..."*. Resta dovuta la dichiarazione IMU ai sensi dell'art. 1, comma 769, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160

MODIFICA RIDUZIONE IMU ESTERO

(art. 1, comma 743, della Legge 234/2021- legge di bilancio 2022).

Limitatamente all'anno 2022 è ridotta al 37,5 per cento l'IMU relativa ad una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

CHI DEVE PAGARE

Sono soggetti passivi dell'imposta

- i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
- il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
- il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali

In presenza di più soggetti passivi con riferimento allo stesso immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti a ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione di esenzioni o agevolazioni.

Se si possiedono immobili in più Comuni, occorre effettuare versamenti distinti per ogni Comune.

RIDUZIONE BASE IMPONIBILE

Dal 2016, la lett. a) inserita nell'art. 13, comma 3, del D.L. n. 201/2011, stabilisce che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50% per

- le **unità immobiliari** (fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), **concesse in COMODATO D'USO** dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli (comodatari), che le utilizzano come abitazione principale.
Ai fini del beneficio, la norma prevede la sussistenza di tutte le ulteriori condizioni:
- a) il contratto deve essere registrato;
- b) il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso comune del comodatario;
- c) il comodante deve possedere un solo altro immobile, oltre alla propria abitazione principale (la quale non sia di categoria catastale A/1, A/8 e A/9), su tutto il territorio nazionale;
- gli immobili dichiarati **INAGIBILI**, in proporzione al periodo in cui si è protratta la condizione di inagibilità;
- gli immobili dichiarati di **INTERESSE STRICO / ARTISTICO**.

COME PAGARE

Il versamento, arrotondato all'euro, deve essere effettuato con modello **F24**, utilizzando il codice Ente **D870** e **codice tributo**:

3912: Abitazione principale (A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze

3913: Fabbricati rurali ad uso strumentale

3914: Terreni – Quota Comune

3916: Aree fabbricabili – Quota Comune

3918: Altri fabbricati (escluse categorie catastali D) – Quota Comune

3925: Immobili categoria D – Quota Stato (aliquota fino al 7,6 per mille)

3930: Immobili categoria D – Quota Comune (aliquota eccedente il 7,6 per mille)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Pamela Rossi